



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza,
e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2002, ed, in particolare, l'articolo 4, comma 2, l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 7, comma 1;

VISTA la direttiva del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002, ed in particolare l'art. 3, comma 2;

VISTA la norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni";

VISTA la Guida CEI 0-14 – Guida all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 – relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;

VISTO l'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n.99 " Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "Attuazione del capo II del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento, in conformità al Regolamento (CE) n.765/2008 citato";

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 “Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento”;

VISTA la Convenzione del 6 Luglio 2017 di rinnovo della Convenzione del 2015, stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico ed Accredia per l’attività di accreditamento, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO 17020, 17021, 17025, 17024, 17065 e alle Guide Europee di riferimento per gli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza delle direttive elencate nella medesima Convenzione;

VISTO l’Addendum alla Convenzione del 6 luglio 2017, stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico ed Accredia del 26 settembre 2017, con il quale l’ente è chiamato a verificare in capo agli organismi che operano ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del d.P.R. 462/2001, il rispetto dei requisiti richiesti per l’abilitazione alle verifiche ai sensi anche della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;

VISTO il decreto di abilitazione per lo svolgimento delle funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 tipo A, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, a favore dell’organismo di ispezione TECNO C snc di Molteni M. & C., con sede legale in Via Giuseppe Gadda, 7 – 23849 Rogeno (LC), emanato da questa Direzione Generale in data 4 aprile 2014, con scadenza il 3 aprile 2019;

TENUTO CONTO di quanto richiamato nell’articolo 2, comma3, della direttiva del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2002, laddove si stabilisce che l’abilitazione è rilasciata per una durata quinquennale;

VISTO il decreto direttoriale del 21 dicembre 2018 che abilita gli Organismi di ispezione titolari di abilitazione con scadenza nell’anno 2019, che hanno superato con esito positivo la prevalutazione eseguita con Accredia, ad operare in regime di proroga fino alla data del 31 dicembre 2019;

ACQUISITA la nota di cui al protocollo Mise n. 85967 del 17 aprile 2019, nella quale l’Organismo richiede la modifica della ragione sociale e della forma giuridica indicata nel provvedimento abilitativo emanato da questa Direzione Generale in data 4 aprile 2014 ed asserisce che nulla è variato nell’assetto societario, funzionale ed organizzativo in riferimento alle attività espletate ai sensi del d.P.R. n. 462/2001;

DECRETA

Art.1

1. La ragione sociale e la forma giuridica dell'organismo abilitato ad operare ai sensi del d.P.R. n. 462/2001, con decreto direttoriale del 4 aprile 2014, vengono modificate da "TECNO C s.n.c. di Molteni M. & C." in "**Tecno. C. S.r.l.**".
2. L'organismo di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto è abilitato a svolgere funzioni di verifica di parte terza secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo "A", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, per le seguenti tipologie di impianto:
 - Area I - Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
 - Area II - Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;
 - Area III - Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;
 - Area IV - Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Art.2

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'abilitazione, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIII – Normativa Tecnica – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica.
2. Qualsiasi variazione dello stato di diritto e di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

Art.3

1. Qualora venisse accertato, anche a seguito di visita di controllo, il mancato possesso o il venir meno dei requisiti di imparzialità, di indipendenza e di integrità, si procede, previa contestazione degli addebiti, alla revoca dell'abilitazione.
2. In caso di accertata violazione degli altri criteri generali per il funzionamento previsti dalla citata norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 si procede, previa contestazione degli addebiti, alla sospensione dell'abilitazione per un periodo massimo di trenta giorni. In caso di recidiva si procede alla revoca dell'abilitazione.

Art.4

1. Il presente Decreto, sarà notificato all'interessato e, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico all'indirizzo:

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/47-impresa/normativa-tecnica/2039196-organismi-abilitati-alle-verifiche-impianti-elettrici-decreti-2019>.

Roma, li 28 giugno 2019

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)